Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data (omissis), in ordine al fatto se sia lecita e consentita l'effettuazione di un prestito infruttifero di danaro da parte dell'avvocato al proprio cliente o se la detta condotta comporti la violazione di norme deontologiche, in special modo degli artt. 23 e 25 del Codice deontologico Forense, o di altra norma giuridica.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, relatore Avv. Sandra Aromolo

Osserva

La tematica in questione trova regolamentazione, sotto il profilo deontologico, al Titolo II dell'attuale Codice deontologico forense (denominato "Rapporti con il cliente e con la parte assistita"), relativamente all'art. 23 (rubricato come "Conferimento dell'Incarico") ove al terzo comma viene statuito che "l'avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall'art. 25".

L'ipotesi dell'art. 25 disciplina gli accordi sulla definizione del compenso spettanti all'avvocato, fermo il divieto dei patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

Le norme deontologiche inerenti il rapporto tra avvocato e cliente o parte assistita debbono essere interpretate ed applicate nell'ambito della legge professionale (L. 31.12.2012 n.247) e dalle norme civilistiche che regolano le professioni intellettuali art. 2229 e ss. c.c.).

- L'art. 2 (disciplina della professione di avvocato) sancisce che "l'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia ed indipendenza, svolge le attività di cui ai commi cinque e sei" (primo comma), "l'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti" (secondo comma) ed infine "l'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alle legge e alle regole deontologiche" (quarto comma).
- L'art. 3 (Doveri e deontologia) precisa che "l'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sull'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale" (primo comma) e che "la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità dignità decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza (secondo comma).
- Il divieto di intrattenere rapporti economici con il proprio assistito, diversi da quelli derivanti dal mandato, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale,

garantisce l'autonomia e l'indipendenza della figura dell'avvocato, prerogativa funzionale a rendere effettivo e concreto il diritto di difesa (Consiglio Nazionale Forense sentenza del 23.09.2017 n.125, sentenza del 13 luglio 2017 n.102, sentenza del 28 dicembre 2015, n.216).
Tutto ciò premesso

Ritiene

che l'istante, nell'adeguarsi ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e satisfattiva risposta.

Parole/frasi chiave:

art.2; art 3; art. 23; art. 25; disciplina della professione di avvocato; doveri e deontologia; autonomia e indipendenza; rapporti con il cliente e la parte assistita; rapporti economici con il proprio assistito; conferimento dell'incarico; accordi sulla definizione del compenso.